

Decreto 20 giugno 1808, Commutazione in canoni pecuniari delle prestazioni di prodotti delle terra già feudali.

Giuseppe Napoleone Re di Napoli e di Sicilia, ecc.

Visto l'articolo 12 della legge de' 2 agosto 1806 abolitiva della feudalità, con cui ci riservammo di provvedere pe' diritti, redditi e prestazioni territoriali dovute agli ex feudatari che sono pregiudizievoli all'agricoltura, facendoli redimibili a favore de' contribuenti con la surrogazione di canoni in danaro; Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno fondato sull'avviso rassegnatocene dalla nostra Commissione delle cause feudali, e sul parere di cinque del collegio dei tavolari del S. R. C.; Considerando che per effetto della citata nostra legge hanno gli ex-Baroni acquistato il diretto dominio, e la pienissima facoltà di disporre di tutti beni già feudali; Considerando che in compenso di tali importanti vantaggi abbiamo fatta l'indicata riserva, unicamente diretta alla miglioramento dell'agricoltura, ed alla proprietà dei nostri sudditi; Considerando che pregiudizievoli all'agricoltura si son mai sempre sperimentati nel Regno i redditi feudali perpetui denominati quinte, settime, none, decime, duodecime o altra parte de' frutti raccolti, egualmente che le prestazioni esatte in ragione di semina sotto nome d'interè o mezza covertura; come anche il diritto esercitato dagli ex Baroni, sia coi propri animali, sia precedente fida con gli altri, di far pascere l'erba nei terreni appadronati de' particolari a titolo di colonia o di servitù; Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

Art. 1. — Tutte le prestazioni, e redditi già feudali perpetui, che, per diritto di suolo, di servitù, o per qualunque altro titolo si esigono su de' territori appadronati de' particolari, sia in proporzione della estensione del terreno o della semina, sotto nome di covertura, mezza covertura, o sotto qualunque altro nome, sia in proporzione del frutto, come sono le quinte, le settime, le decime, le dodicesime, le ventesime del raccolto o altre prestazioni maggiori o minori dovute agli ex-Baroni, i diritti di pascolo, e di fida ch'essi esercitano ne' medesimi fondi, potranno a richiesta dei contribuenti degl'indicati redditi, e de' possessori soggetti all'esercizio di tali diritti, o a richiesta di ciascuno di essi in qualunque tempo, esser convertiti in canoni in denaro sul coacervo della rendita netta di un decennio, senza comprendere nel calcolo del coacervo qualunque spesa di trasporto dei generi a' magazzini, o alle aie degli ex-Baroni. In mancanza di dati sicuri da ottener questo coacervo, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e legale.

Art. 2. — Le prestazioni ridotte in danaro nel modo prescritto nell'articolo precedente, dovranno riguardarsi come surrogate alle antiche territoriali, e pagarsi nei tempi medesimi, ne' quali si sarebbe prestata la parte de' frutti, o l'erba, se la riduzione in danaro non fosse seguita. Siffatti canoni pecuniari però conserveranno la natura di censi riservativi sino che non sian redimiti, secondochè sta ordinato nel seguente articolo 4.

Art. 3. — I redditi, e diritti territoriali, ancorchè convertiti in danaro a norma dell'articolo primo, saranno tuttavia, a petizione delle parti, soggetti all'esame della Commissione de' gravami, o di qualunque altro giudice competente. E qualora siano dichiarati abusivi ed illeggittimi, o ne sia diminuita la quantità, sarà abolita, o diminuita la prestazione in danaro

Art. 4. — Tutte le prestazioni e diritti compresi nell'articolo 1, che saranno ridotti in canoni pecuniari, e tutti i redditi, che attualmente dagli ex-Baroni si esigono in danaro, sono dichiarati perpetuamente redimibili a petizione de' contribuenti, e di ciascuno di essi.

Il capital prezzo ne sarà ragguagliato al cinque per cento, senza detrazione alcuna di peso fondiario. Con la fissazione di questa ragione s'intende compensato anche il diritto eventuale, che legittimamente abbiano gli ex-Baroni di esigere, nel caso dell'alienazione, una parte del prezzo, purché questa non ecceda la quinquagesima.

Art. 5. — Qualora la parte del prezzo, che eventualmente gli ex-Baroni percepiscono nell'alienazione de' fondi redditizi, eccede la quinquagesima, allora nel caso della redimibilità permessa con l'articolo precedente si seguirà la seguente regola.

Dove la prestazione solita e legittima nel caso di alienazione sia la quindicesima, si aggiungerà la somma di ducati due annui ad ogni cento ducati annui di rendita. Vi si aggiungerà la somma di ducati tre, se la prestazione solita e legittima sia della decima parte del prezzo. Vi si aggiungerà la

somma di ducati sette e mezzo, qualora la prestazione solita e legittima sia della quarta parte del prezzo. Vi si aggiungerà la somma di ducati dieci, ove la prestazione sia della terza parte del prezzo. Tutte le altre prestazioni maggiori o minori delle somme finora espresse, produrranno un'aggiunzione all'annua rendita sulla stessa proporzione stabilita nel presente articolo.

Fatta una tale aggiunzione, il pagamento del capitale sulla intera rendita annuale, che ne risulterà, ràggiagliato alla ragione fissata nell'articolo precedente, renderà il fondo interamente libero, e di pieno diretto dominio nelle mani del possessore, ed estinguerà così il debito del reddito annuale, come quello della prestazione eventuale, a cui si trovava il fondo stesso legittimamente soggetto in caso di alienazione.

Art. 6. — Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno firseremo con altro decreto il regolamento necessario per ottenersi il pronto ed intero adempimento delle disposizioni contenute ne' precedenti articoli.

Art. 7. — I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

www.demaniocivico.it